

COMUNE DI USMATE VELATE



**COMUNE DI USMATE VELATE**

**Provincia di Milano**

*Corso Italia n. 22*

20040 USMATE VELATE

Cod.Fisc.01482570155

## **REGOLAMENTO**

### **PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 23 del 19.04.2001**

## INDICE

- CAPO I - PRINCIPI GENERALI
  - Art. 1 - Finalità
  - Art. 2 - Destinatari
  - Art. 3 - Oggetto
  - Art. 4 - Criteri di accesso
  
- CAPO II- VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
  - Art. 5 - Definizione di nucleo familiare
  - Art. 6 - Indicatore della situazione economica equivalente
  - Art. 7 - Definizione fasce ed aliquote
  - Art. 8 - Eccezioni
  
- CAPO III - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE FISICHE
  - Art. 9 - Finalità e destinatari
  - Art. 10 - Entità di contributo
  - Art. 11 - Valutazione dello stato di bisogno
  - Art. 12 - Tipologie di contributo
  - Art. 13 - Contributo temporaneo
  - Art. 14 - Contributo continuativo
  - Art. 15 - Contributo finalizzato
  - Art. 16 - Contributo con patto di restituzione
  - Art. 17 - Contributo per assistenza immediata
  - Art. 18 - Procedura per la richiesta di contributo
  - Art. 19 - Riservatezza sui destinatari dei contributi
  
- CAPO IV - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
  - Art. 20 - Premessa
  - Art. 21 - Destinatari
  - Art. 22 - Finalità del servizio
  - Art. 23 - Funzioni del personale
  - Art. 24 - Prestazioni ad anziani e disabili
  - Art. 25 - Criteri d'ammissione e modalità di erogazione
  - Art. 26 - Cessazione e riduzione del servizio
  - Art. 27 - Assistenza domiciliare a minori
  - Art. 28 - Partecipazione degli utenti alla spesa
  
- CAPO V - TELEASSISTENZA
  - Art. 29 - Premessa
  - Art. 30 - Destinatari
  - Art. 31 - Procedure per l'ammissione e dimissione
  - Art. 32 - Partecipazione al costo del servizio
  
- CAPO VI - PASTI A DOMICILIO
  - Art. 33 - Premessa
  - Art. 34 - Destinatari
  - Art. 35 - Procedure per l'ammissione e la dimissione
  - Art. 36 - Partecipazione al costo del servizio
  
- CAPO VII - TRASPORTO
  - Art. 37 - Finalità
  - Art. 38 - Destinatari
  - Art. 39 - Procedure per l'ammissione e la dimissione
  - Art. 40 - Norme per l'utente
  - Art. 41 - Organizzazione del servizio

Art. 42 - Partecipazione al costo del servizio

CAPO VIII - INTERVENTI ASSISTENZIALI RESIDENZIALI

Art. 43 - Destinatari degli interventi

Art. 44 - Finalità e tipologia d'intervento

Art. 45 - Metodologia d'intervento

CAPO IX - CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO

Art. 46 - Destinatari

Art. 47 - Finalità del contributo

Art. 48 - Determinazione del contributo

Art. 49 - Verifiche

Art. 50 - Sospensione del contributo

## **REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

### **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1 - Finalità**

1. Il presente Regolamento ha per scopo l'attuazione dei principi costituzionali e di quanto disposto dall'art. 12 della legge 241 del 7/8/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi), tenuto conto del D.Lgs. 267/2000 T.U. degli Enti Locali, della normativa di Stato e della Regione Lombardia vigente in materia (in particolare DPR 616/77, legge 328/2000, L.R. 1/86 e L.R. 1/2000) e dello Statuto comunale.
2. Ai sensi degli art. 3, comma 1 e art. 12, comma 2 della Legge 7/8/1990 n. 241 i provvedimenti che dispongono gli interventi previsti dal presente Regolamento dovranno essere adeguatamente motivati e dovranno dare espressa dimostrazione della effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal Regolamento stesso.
3. L'accesso a prestazioni sociali agevolate, compresa l'erogazione di sussidi economici, è definito sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti, stabiliti dal D.Lgs. 109/98 modificato ed integrato dal D.Lgs. 130/2000.

#### **Art. 2 - Destinatari**

1. I destinatari del presente Regolamento sono, come previsto dall'art. 9 L.R. 1/86, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche:
  - a) cittadini italiani, stranieri e apolidi residenti nel Comune;
  - b) profughi, rimpatriati e rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, dimoranti nel Comune;
  - c) cittadini stranieri e apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune, in regola con la vigente normativa sull'immigrazione, allorché si trovino in una situazione di bisogno tale da esigere non differibili interventi e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

#### **Art. 3 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri generali per l'erogazione dei seguenti servizi:
  - a) CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE FISICHE
  - b) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)
  - c) TELEASSISTENZA
  - d) PASTI A DOMICILIO
  - e) SERVIZIO TRASPORTO
  - f) INTERVENTI ASSISTENZIALI RESIDENZIALI
  - g) CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO
2. Gli interventi di cui al comma precedente sono effettuati nei limiti della disponibilità del bilancio comunale, che annualmente dovrà prevedere un apposito stanziamento di spesa.
3. L'assistente sociale è competente a valutare le singole situazioni utilizzando metri di valutazione globali e non esclusivamente vincolati alla situazione economica.

#### **Art. 4 - Criteri di accesso**

1. Al fine dell'ottenimento dei servizi di cui al precedente art. 3, comma 1, i soggetti di cui all'art. 2 devono trovarsi in stato di bisogno, che si determina quando sia presente almeno uno dei seguenti elementi:
  - inadeguatezza della situazione economica (inadeguatezza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile di un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo);
  - presenza nel nucleo familiare di persone in tutto o in parte incapaci di provvedere a se stesse in modo autonomo;
  - esistenza di circostanze particolari, anche temporanee, che comportino il rischio di emarginazione per i singoli e i nuclei familiari.
2. Dopo aver individuato i bisogni, la priorità a cui attenersi nell'erogazione dei servizi è determinata dalla gravità della situazione di bisogno, correlata alla composizione del nucleo, alla situazione familiare e alla capacità di autonomia complessiva del nucleo stesso.

## **CAPO II - VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**

### **Art. 5 - Definizione di nucleo familiare**

Il nucleo familiare di riferimento per l'applicazione del presente Regolamento è quello previsto dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000, ed è composto dal richiedente, dai soggetti componenti la famiglia anagrafica e da quelli a suo carico a i fini I.R.P.E.F., anche se non conviventi. Per i casi previsti dal D.Lgs. 130/2000 saranno applicate le disposizioni previste con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Eventuali deroghe a quanto sopra sono definite dal Regolamento comunale ISEE.

### **Art. 6 - Indicatore della situazione economica equivalente**

La valutazione della situazione economica, indispensabile per stabilire l'accesso ai contributi economici e la compartecipazione dell'utente alla spesa per l'erogazione dei servizi tariffati, si ottiene considerando la situazione reddituale e patrimoniale, calcolata secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale ISEE, adottato in applicazione del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14/3/2001.

### **Art. 7 - Definizione fasce ed aliquote**

E' competenza della Giunta comunale definire e aggiornare periodicamente le fasce e le aliquote relative ai servizi oggetto del presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 130/2000, qualora, dopo la presentazione della dichiarazione ISEE, intervengano rilevanti variazioni della situazione economica, l'aggiornamento avrà decorrenza dopo 30 giorni dalla presentazione della relativa certificazione.

### **Art. 8 - Eccezioni**

Rispetto agli articoli precedenti del presente capo sono fatte salve le eccezioni di volta in volta contemplate dai successivi capi del Regolamento.

## **CAPO III - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE FISICHE**

### **Art. 9 - Finalità e destinatari**

Gli interventi di assistenza economica sono diretti ai singoli ed ai nuclei familiari che non dispongano di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, o si trovino in occasionali situazioni di emergenza, sono inoltre previsti interventi finalizzati al soddisfacimento di specifici bisogni.

Non hanno diritto al contributo i nuclei familiari che hanno un patrimonio mobiliare e/o un patrimonio immobiliare superiori alle soglie stabilite dalla Giunta Comunale, rivalutabili periodicamente.

La Giunta comunale, ai sensi della legislazione statale e regionale in materia, determina criteri e parametri di riferimento omogenei, rispetto ai quali definire i contributi.

### **Art. 10 - Entità del contributo**

Per la quantificazione dell'entità dei contributi, concessi in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà conto:

1. dell'entità dei contributi in denaro già erogati al soggetto richiedente dall'Amministrazione comunale o da altri enti.
2. dei vantaggi o benefici economici indiretti dovuti all'utilizzo gratuito o a tariffe agevolate di servizi.

### **Art. 11 - Valutazione dello stato di bisogno**

Il beneficio economico va riconosciuto a persone singole o a nuclei familiari che si trovino in stato di bisogno.

La valutazione dello stato di bisogno deve in prima istanza considerare la situazione economica dell'utente e successivamente, ma in modo integrato, i seguenti fattori:

- condizione psicofisica del richiedente;
- presenza nel nucleo familiare di disoccupati, anziani malati o bambini in precarie condizioni psicofisiche;
- valutazione della capacità del richiedente di produrre reddito;
- disponibilità o meno di mezzi per la produzione di reddito (attività artigianali, commerciali, agricole, lavoro a domicilio);
- esistenza di persone obbligate per legge agli alimenti (art. 433 Codice Civile).

## **Art. 12 - Tipologie di contributo**

Secondo le necessità, possono essere concessi i seguenti tipi di contributo economico:

- contributo temporaneo;
- contributo continuativo;
- contributo finalizzato;
- contributo con patto di restituzione;
- contributo per assistenza immediata.

Per tutte le tipologie di contributo la situazione di bisogno viene verificata dall'Assistente sociale.

## **Art. 13 - Contributo temporaneo**

Qualora si tratti di assistenza generica (disoccupazione, lunghe assenze dal lavoro per malattia, cure mediche costose, bollette e affitti particolarmente onerosi ecc.) il contributo viene erogato di norma per un periodo di tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di sei mesi complessivi nell'anno, tranne che nel caso di disoccupazione.

## **Art. 14 - Contributo continuativo**

Può essere erogato per un anno intero il contributo riferito a categorie specifiche di utenza (art. 23 del D.P.R. 616/77) o a titolo di integrazione del minimo vitale per persone anziane o disabili (L.R. 1/1986).

## **Art. 15 - Contributo finalizzato**

Si tratta di un contributo una tantum, rivolto a persone o nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e la stabilità familiare, quali spese eccezionali, gravi eventi morbosi o il venir meno di un congiunto per morte, separazione, abbandono.

## **Art. 16 - Contributo con patto di restituzione**

Il contributo con patto di restituzione può essere erogato a persone o famiglie che si trovino in difficoltà economiche per motivi contingenti (ad esempio: attesa di erogazione della pensione o attesa di cassa integrazione).

L'utente sottoscrive un atto di impegno per la restituzione della somma, senza interessi e con modalità che vanno valutate per ogni singolo caso tenendo conto della somma erogata, della capacità di reintegro del reddito e dei tempi di restituzione previsti.

Il funzionario responsabile provvederà all'esazione delle somme dovute dall'utente nei tempi e nei modi stabiliti dall'impegno sottoscritto. Qualora il cittadino non ottemperasse agli accordi, l'Ufficio Servizi Sociali, sulla base di un riaccertamento della situazione, determinerà di:

- riconvertire il prestito in contributo per il sopravvenire di fatti gravi, indipendenti dalla volontà del cittadino;
- prorogare la scadenza di restituzione del prestito per inadempienza di altri enti (INPS, Prefettura ecc.) nei confronti del cittadino;
- esperire azione di recupero, secondo norma di legge, nel caso non ravvisi di dover modificare il patto per le motivazioni addotte dal cittadino.

## **Art. 17 - Contributo per assistenza immediata**

E' prevista in bilancio una dotazione per la gestione dei contributi per interventi di emergenza, che riconfluisce nello stanziamento previsto per le altre tipologie di contributi.

## **Art. 18 - Procedura per la richiesta di contributo**

La domanda di contributo in carta libera deve essere presentata dall'interessato all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, che provvederà a protocollarla.

L'ammissibilità di tale domanda viene stabilita in seguito ad un esame documentale della situazione socio-economica del singolo e/o del nucleo familiare, svolto dai Servizi sociali comunali.

La misura e la durata del contributo vengono individuate e proposte dall'assistente sociale, mentre l'erogazione viene determinata dal Responsabile del relativo intervento di bilancio.

L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza, può essere autorizzata dal Responsabile del servizio nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio. Il Responsabile adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata.

#### **Art. 19 - Riservatezza sui destinatari dei contributi**

I provvedimenti di erogazione dei contributi devono indicare il soggetto destinatario solo con le iniziali ed il codice fiscale, esplicitando il nominativo con atto interno da trasmettere all'Ufficio Ragioneria, al fine di garantire la riservatezza dell'atto ai sensi della Legge 241/90 e la tutela dei dati personali ai sensi della Legge 675/96.

### **CAPO IV - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

#### **Art. 20 - Premessa**

1. L'assistenza domiciliare è costituita dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale ed educativa prestate al domicilio di anziani, minori e handicappati ed in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione al fine di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali, contribuendo a superare o prevenire l'isolamento sociale, come sancito dalla L.R. 1/86, art. 73, comma 1 e 2 e confermato dalla L.R. 1/2000, art. 4.

#### **Art. 21 - Destinatari**

1. Il servizio è rivolto in particolare a:
  - persone parzialmente autosufficienti, sole o prive di adeguata assistenza da parte dei familiari;
  - persone non autosufficienti se convivono con qualcuno che garantisca la continuità dell'assistenza;
  - nuclei familiari comprendenti handicappati, minori o soggetti a rischio di emarginazione che presentino situazioni di disagio sociale;
  - nuclei familiari in situazione di bisogno temporaneo.

#### **Art. 22 - Finalità del servizio**

Il servizio di assistenza domiciliare persegue il fine di:

1. consentire al cittadino di conservare la propria autonomia di vita, nella propria abitazione e nel relativo ambiente familiare e sociale, nei casi in cui venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere autonomamente a se stesso, senza poter contare sull'aiuto adeguato di familiari e/o parenti o venga comunque a trovarsi in uno stato di necessità che compromette la continuazione normale della propria vita familiare;
2. evitare ricoveri in istituto o ospedalizzazioni qualora non siano strettamente indispensabili;
3. promuovere l'autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche;
4. promuovere e collegare tutte le risorse presenti sia sociali che sanitarie, istituzionali o no in grado di concorrere all'autonomia della persona.

#### **Art. 23 - Funzioni del personale**

##### **a. L'assistente sociale:**

- ha le funzioni di progettazione, coordinamento, organizzazione generale e controllo del servizio;
- formula proposte per il miglior andamento del servizio;
- decide l'accettazione dei casi da assistere e determina insieme al personale socio-assistenziale le modalità di erogazione del servizio;
- comunica all'utente il programma d'intervento previsto e i relativi tempi;
- sovrintende le riunioni con gli operatori per l'analisi degli interventi attuati e da attuare, per uno scambio reciproco di esperienze, per affrontare i problemi legati all'utenza e al gruppo di operatori;
- predispone la documentazione di accesso al servizio (domanda e scheda dati familiare) e tiene l'archivio degli assistiti;
- raccoglie gli eventuali reclami inerenti al servizio e al personale ed effettua le opportune verifiche e determinazioni in merito;
- cura i rapporti con i servizi sanitari in generale e specificatamente sui casi seguiti;
- coinvolge e collabora con gli altri enti, in particolare con la ASL e i medici di base, e con le organizzazioni di volontariato;
- promuove l'aggiornamento professionale proprio e del personale;
- riferisce periodicamente al Responsabile di Servizio o all'Assessore competente.

**b. *Gli ausiliari socio-assistenziali:***

- esplicano servizi di aiuto domiciliare relativi ai bisogni dell'utente;
- compilano la scheda delle prestazioni fornite a domicilio e del tempo impiegato;
- si attengono al progetto di intervento e ne discutono l'andamento e l'eventuale modifica nelle riunioni settimanali insieme al responsabile del servizio;
- instaurano proficui rapporti di collaborazione e stimolo con tutti coloro che possono essere di aiuto all'assistito;
- partecipano ai corsi di aggiornamento predisposti.

**c. *Gli educatori:***

- esplicano gli interventi educativi di loro competenza;
- partecipano alle riunioni periodiche di verifica dell'andamento dell'assistenza;
- promuovono contatti con tutti coloro che possono essere d'aiuto all'assistito;
- partecipano ai corsi di aggiornamento predisposti.

**d. *Il personale amministrativo:***

- provvede ad ogni compito amministrativo legato allo svolgimento del servizio;
- esamina i documenti degli assistiti per l'accertamento della situazione economica, calcola le tariffe e predispone il pagamento delle stesse.

**e. *Gli obiettori di coscienza:***

- si attengono ai programmi di lavoro predisposti dal responsabile di servizio e dall'assistente sociale;
- sono incaricati di svolgere compiti e funzioni tra i quali la consegna dei pasti a domicilio, gli acquisti per gli utenti, eventuali trasporti o accompagnamento, mobilitazione degli allettati in aiuto agli ausiliari socio-assistenziali.

**Art. 24 - Prestazioni ad anziani e disabili**

Le prestazioni vengono erogate per una durata determinata in relazione alle esigenze ed alle necessità dell'utente.

Le prestazioni devono essere un effettivo aiuto all'utente e non una sostituzione in toto allo stesso o ai suoi familiari.

Le principali prestazioni del servizio di assistenza domiciliare sono di seguito elencate.

**I. Per quanto concerne il personale socio-assistenziale:**

**a. *Attività di assistenza alla cura della persona:***

- igiene e cura personale;
- abbigliamento;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- sollevamento dal letto e mobilitazione degli allettati;
- aiuto nella deambulazione all'interno dell'abitazione;
- controllo nell'assunzione di farmaci;
- interventi sanitari di semplice attuazione sotto controllo medico;
- prevenzione delle piaghe da decubito;
- integrazione di programmi riabilitativi;
- segnalazione ai parenti e al medico curante di qualsiasi anomalia nelle condizioni dell'utente.

**b. *Attività di assistenza per il governo e l'igiene dell'abitazione:***

- pulizia dell'abitazione con particolare attenzione ai locali più igienicamente a rischio (cucina – bagno);
- servizio di lavanderia, stireria (all'interno dell'abitazione o in apposita struttura).

Le attività di assistenza per il governo e l'igiene dell'abitazione vengono erogate in un piano generale di assistenza; se sono l'unico intervento necessario vengono erogate solo in caso di persone sole o coppie inabili, senza figli e con situazione economica insufficiente.

**c. *Attività di assistenza nello svolgimento della vita quotidiana:***

- aiuto negli acquisti;
- preparazione e/o aiuto nella somministrazione dei pasti.

**d. Attività varie:**

- accompagnamento a visite mediche quando l'utente non sia in grado di recarsi da solo e non possa provvedere con altri aiuti;
- espletamento di pratiche varie;
- interventi volti a favorire la vita di relazione.

**II. Per quanto concerne l'assistente sociale:**

- a. attività di segretariato sociale quale informazioni sui servizi socio-assistenziali e sanitari e sui diritti dell'utente;
- b. prestazioni di servizio sociale professionale attraverso la trattazione dei casi che richiedono tale intervento.

**Art. 25 - Criteri d'ammissione e modalità di erogazione**

Il servizio di assistenza domiciliare viene attivato su richiesta dell'interessato o di un suo familiare, anche a seguito di segnalazione di:

- un vicino;
- il medico di base;
- il servizio di medicina di base dell'ASL;
- l'unità volontaria multidimensionale;
- l'ospedale;
- gruppi ed organizzazioni di volontariato;
- altri servizi.

In casi particolari, l'Assistente sociale può decidere di attivare direttamente il servizio.

Le richieste vengono selezionate tenendo presente:

- l'urgenza (1 punto);
- il grado di autosufficienza dell'utente (2 punti non autosufficiente – 1 semi autosufficiente – 0 autosufficiente);
- le condizioni economiche (4 punti insufficienti – 2 punti sufficienti – 0 punti buone);
- l'assistenza di familiari (4 punti);
- il tipo di prestazione (2 punti igiene personale – 1 altro);
- la residenza da almeno 5 anni (1 punto).

A parità di condizioni, anche in rapporto alla valutazione espressa dall'Unità Valutativa Multidimensionale dell'ASL, sarà data precedenza a chi avrà presentato prima la domanda.

Se la presa in carico non potrà essere immediata, per la saturazione dell'offerta disponibile, la domanda sarà conservata in lista d'attesa per la durata di 3 mesi, rinnovabili tacitamente qualora il bisogno fosse ancora sussistente.

Di fronte ad un intervento urgente si attiveranno tutti i canali possibili:

- inviare alle strutture private;
- rete di volontariato;
- contributo economico sostitutivo delle prestazioni, se l'utente ha i requisiti previsti al successivo Capo IX.

La domanda di assistenza, compilata su apposito modulo e corredata dalla documentazione medica (es. verbale di accertamento invalidità) e fiscale, viene esaminata dall'assistente sociale che:

- svolge un colloquio con chi ha segnalato;
- valuta la richiesta, le possibili modalità d'intervento e la rispondenza con le risorse del servizio;

e in collaborazione con il personale socio-assistenziale:

- effettua una visita domiciliare per raccogliere ulteriori informazioni, verificare il bisogno, valutare il grado di autonomia e la qualità, se esiste, della rete familiare;
- stende il progetto d'intervento, definendone gli obiettivi, i servizi ed i tempi di assistenza;
- discute del caso con il gruppo di lavoro che dovrà svolgere le prestazioni;
- concorda e comunica all'utente ed ai suoi familiari l'accettazione o meno della richiesta ed il progetto d'intervento, descritto in apposito protocollo, nel quale vengono indicate le attività da svolgere a domicilio, i tempi previsti per l'assistenza, la quota di contribuzione, se dovuta, per la fruizione del servizio.

La modulistica necessaria per l'applicazione del presente Regolamento è predisposta dall'Ufficio competente.

#### **Art. 26 - Cessazione o riduzione del servizio**

- a. Il servizio domiciliare può cessare in caso di:
- richiesta scritta dell'utente e/o dei suoi familiari;
  - ricovero definitivo presso istituti, qualora i familiari restanti non necessitino ulteriormente del servizio;
  - qualora vengano meno i requisiti di ammissione allo stesso (es. raggiunta autonomia dell'utente o dei suoi familiari nel gestire l'assistenza);
  - qualora non vengano più accettati dall'utente e/o dai suoi familiari gli interventi concordati;
  - qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale di servizio (molestie, aggressioni anche verbali, minacce ecc...) in forma ripetuta;
  - qualora l'utente si assenti più volte nell'orario del servizio senza aver preavvertito l'assistente sociale;
  - qualora l'utente non provveda ripetutamente al pagamento della quota a suo carico;
  - decesso.
- b. Il servizio domiciliare può essere sospeso in caso di assenza temporanea dell'utente.
- c. Il servizio domiciliare può essere ridotto o ampliato dall'assistente sociale nelle presenze e nelle ore in relazione alle variazioni delle necessità degli utenti oppure può subire modifiche nel calendario degli operatori, sentito il parere dell'utente.

#### **Art. 27 - Assistenza domiciliare a minori**

Il Servizio di assistenza domiciliare si propone di offrire a minori in difficoltà, anche disabili, l'opportunità di interventi socio-educativi di sostegno, con le modalità previste dal Piano regionale e con riferimento alle indicazioni attuative della Legge n. 285/97, al fine di promuovere un processo di cambiamento reale delle situazioni di disagio, mediante l'attuazione di progetti adatti alle problematiche specifiche rilevate.

##### **a. Indirizzi e obiettivi dell'intervento**

L'Assistenza domiciliare a minori (ADM) è un intervento di sostegno a bambini e ragazzi, all'interno del proprio nucleo familiare, che nasce dalla necessità di prefigurare condizioni ambientali volte a soddisfare il bisogno effettivo di relazione (con l'adulto o con i pari) del minore.

In quest'ottica il sostegno più opportuno al minore passa attraverso una particolare attenzione alla relazione genitore-bambino in quanto espressione di un sistema di vita; diventa quindi di fondamentale importanza individuare le potenzialità e i limiti, aiutando la famiglia a riconoscersi come risorsa e non solo come problema.

Obiettivi dell'intervento sono:

- il sostegno alla famiglia in caso di temporanea difficoltà;
- il mantenimento del minore in famiglia attraverso il rafforzamento delle figure parentali ed il recupero delle risorse della famiglia stessa e nei suoi rapporti con il territorio;
- la costituzione di una rete di legami tra nucleo familiare e contesto sociale.

##### **b. Modalità di accesso e presa in carico**

L'attivazione degli interventi educativi può avvenire a seguito di:

- richiesta delle famiglie interessate;
- segnalazione degli insegnanti, attraverso i dirigenti scolastici;
- proposta degli operatori, a soluzione di problematiche in carico ai servizi sociali e/o scolastici del Comune;
- provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, che disponga interventi a sostegno del minore e della famiglia.

La presa in carico è di competenza dell'equipe degli operatori coinvolti, che valuta la possibilità di attuazione di un progetto di intervento sulla situazione di disagio presentata; i modi, i tempi e le attività vengono concordate tra le parti interessate.

##### **c. Le figure professionali coinvolte**

Le figure professionali impegnate nell'assistenza domiciliare a minori sono le seguenti:

- *Assistente sociale*, con funzioni di referente del servizio e di collegamento con la rete territoriale; riceve le richieste e redige apposita documentazione per la discussione in equipe;
- *Psicologo*, con funzioni di coordinamento dei progetti educativi;
- *Educatori professionali*, che lavorano a contatto con i minori nel loro contesto di vita (casa, scuola, territorio), in attuazione del progetto educativo concordato;
- *Ausiliari socio-assistenziali*, per interventi a sostegno del nucleo familiare, con varie prestazioni di propria competenza, inserite nei progetti individuali.

#### **d. Modalità di attuazione degli interventi**

Gli interventi educativi e le attività in essi previste si esplicano in sedi differenti, secondo i singoli progetti: a domicilio del minore, nella scuola di frequenza, nelle sedi ritenute idonee quali biblioteca, ludoteca, centro di aggregazione, videoteca, ecc.

L'orario di lavoro è articolato secondo l'esigenza organizzativa del servizio.

#### **Art. 28 - Partecipazione degli utenti alla spesa**

Ai fini della determinazione delle quote di partecipazione alla spesa del servizio di assistenza domiciliare ad anziani e disabili, l'utente presenta al servizio la certificazione ISEE del proprio nucleo familiare, definito come da art. 5 del presente Regolamento.

Non è prevista alcuna partecipazione al costo del servizio, da parte degli utenti dell'assistenza domiciliare a minori.

### **CAPO V - TELEASSISTENZA**

#### **Art. 29 - Premessa**

Il Servizio di Teleassistenza è garantito dalla convenzione Intercomunale per la gestione dei Servizi Sociali, attraverso l'Associazione Volontari di Pronto Soccorso e Pubblica Assistenza di Vimercate.

Il servizio ha la finalità di assicurare agli utenti un tempestivo intervento, quando si presentino situazioni di particolare necessità nell'ambito domestico; inoltre offre una guida nell'assunzione della terapia prescritta e una verifica periodica dello stato di salute.

#### **Art. 30 - Destinatari**

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini, senza limiti di età, che vogliano vivere in casa propria con la sicurezza di un pronto intervento in caso di bisogno. E' indirizzato prioritariamente a:

- persone sole;
- persone anziane;
- persone con grave situazione di disabilità e/o con un quadro clinico sanitario precario.

#### **Art. 31 - Procedure per l'ammissione e dimissione**

Le richieste devono essere inoltrate all'Ufficio Servizi Sociali, che provvederà a vagliare la domanda, anche in collaborazione con i medici curanti. Al momento dell'accoglimento della domanda, il Servizio Sociale e il medico curante collaboreranno, per raccogliere i dati necessari alla costituzione di un archivio anagrafico completo dell'utente tramite una scheda personale, di cui verrà data copia all'Associazione incaricata.

La cessazione del servizio può essere richiesta da:

- utente o chi ha effettuato la richiesta;
- familiare o parenti dell'utente;
- Servizio Sociale, qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato l'insorgenza del bisogno.

#### **Art. 32 - Partecipazione al costo del servizio**

L'utenza partecipa al costo del servizio mediante pagamento della quota mensile indifferenziata, determinata annualmente dalla Giunta comunale.

### **CAPO VI - PASTI A DOMICILIO**

#### **Art. 33 - Premessa**

Il Servizio pasti a domicilio è un servizio complementare al SAD, che offre all'utenza la possibilità di consumare un pasto completo al proprio domicilio.

#### **Art. 34 - Destinatari**

Il servizio è rivolto prioritariamente agli utenti del SAD e, compatibilmente con le risorse, a persone sole e impossibilitate per motivi di salute e/o per incapacità a gestirsi in modo adeguato una sana alimentazione.

### **Art. 35 - Procedure per l'ammissione e la dimissione**

Le richieste, compilate su apposito modulo, devono essere inoltrate all'Ufficio Servizi Sociali, al quale compete la valutazione e l'eventuale attivazione del Servizio.

La cessazione del servizio può avvenire sia su richiesta dell'utente o di un suo familiare, sia su proposta del Servizio Sociale, qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato l'insorgenza del bisogno.

### **Art. 36 - Partecipazione al costo del servizio**

Viene richiesta all'utenza una compartecipazione al costo, determinata annualmente dalla Giunta comunale.

## **CAPO VII - TRASPORTO**

### **Art. 37 - Finalità**

L'Amministrazione Comunale istituisce un servizio di trasporto protetto, per consentire l'accesso ad attività socio-sanitarie e riabilitative sul territorio comunale e nelle zone limitrofe, a favore di cittadini disabili, anziani e minori.

Il servizio si propone di integrare le risorse familiari e informali esistenti sul territorio o che potranno essere attivate per rispondere alle necessità delle persone.

La disponibilità di risorse definite e comunque limitate comporta scelte di priorità e criteri organizzativi, che sono stabiliti nel presente Regolamento.

### **Art. 38 - Destinatari**

Il Servizio è rivolto in ordine di priorità alle seguenti persone e finalità:

- a) disabili frequentanti quotidianamente scuole dell'obbligo, centri di formazione e centri semi-residenziali a carattere socio-educativo, formativo, socio-lavorativo o riabilitativo;
- b) anziani frequentanti i servizi semi-residenziali;
- c) minori, disabili e anziani sottoposti a trattamenti ambulatoriali riabilitativi in modo continuativo;
- d) previa specifica richiesta anziani, disabili, invalidi civili, che necessitino di servizi di trasporto occasionali per l'accesso ad accertamenti diagnostici, terapie ambulatoriali brevi ed altre prestazioni erogate da presidi dell'ASL 3 o da strutture convenzionate con la stessa.

### **Art. 39 - Procedure per l'ammissione e la dimissione**

Per accedere al Servizio è necessario inoltrare la richiesta presso l'Ufficio competente, compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione richiesta.

L'utente verrà dimesso dal servizio qualora cessino le condizioni che hanno determinato l'insorgenza del bisogno.

### **Art. 40 - Norme per l'utente**

Gli utenti ammessi al servizio sono tenuti a rispettare le indicazioni date dall'Ufficio competente, mantenendo un atteggiamento corretto nell'utilizzo del servizio. In particolare dovranno comunicare tempestivamente all'Ufficio competente le eventuali sospensioni del trasporto secondo modalità dallo stesso previste.

Ripetute inosservanze delle indicazioni impartite potranno comportare la sospensione del servizio.

### **Art. 41 - Organizzazione del servizio**

Il servizio trasporto potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) in forma diretta;
- b) con servizio reso da associazioni di volontariato o cooperative sociali, come previsto da appositi accordi;
- c) con servizio reso da una ditta privata.

Gli utenti verranno prelevati e riportati nei luoghi concordati con il Servizio.

Per gli utenti di età inferiore ai 10 anni, o per coloro che ne abbisognano a causa delle loro condizioni, il trasporto può avvenire in presenza di un accompagnatore (familiare, parente, volontario, conoscente, .....). Si precisa che la presenza dell'accompagnatore deve essere comunicata all'Ufficio Servizi Sociali.

### **Art. 42 - Partecipazione al costo del servizio**

All'utenza che usufruisce di tale servizio è richiesta una partecipazione al costo, determinata annualmente dalla Giunta comunale.

## CAPO VIII - INTERVENTI ASSISTENZIALI RESIDENZIALI

### Art. 43 - Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi per il ricovero in case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, comunità alloggio, istituti: gli anziani, gli inabili, i portatori di handicap, residenti nel Comune (oppure dimoranti nel caso di richiesta di interventi non differibili in attuazione dell'art. 9 della L.R. 1/86), impossibilitati a rimanere nell'ambito familiare e ad usufruire di servizi alternativi al ricovero per le seguenti motivazioni:

- stato di salute compromesso;
- mancanza di familiari o impossibilità degli stessi a fornire assistenza a domicilio al loro congiunto.

### Art. 44 - Finalità e tipologia d'intervento

Gli interventi attuati sono differenziati rispetto alle necessità e si evidenziano in:

- informazione agli interessati delle strutture esistenti;
- intervento diretto del servizio sociale nella procedura di ricovero in caso di persone sole (ricerca della struttura residenziale, eventuale pagamento o integrazione della retta di degenza);
- eventuale intervento economico a parziale copertura di rette di ricovero in presenza di parenti obbligati per legge agli alimenti.

### Art. 45 - Metodologia d'intervento

Per accedere agli interventi, gli interessati o i loro familiari devono rivolgersi all'ufficio Servizi Sociali. E' data priorità alle richieste di persone anziane o disabili sole, prive di figli o in particolare condizione di disagio.

Le richieste di intervento economico per il pagamento o l'integrazione della retta devono essere compilate sul modulo predisposto dall'ufficio competente e corredate dalla documentazione che certifichi le condizioni di bisogno del richiedente e la situazione economica dei parenti tenuti per legge a corrispondere gli alimenti (art. 433 e successivi del C.C.).

Il ricoverando dovrà partecipare alla spesa per il ricovero con l'intero ammontare delle proprie entrate, incluse pensioni di invalidità civile e indennità/assegni di accompagnamento, ad esclusione di una quota per spese personali determinata dal servizio sociale, con riferimento alla normativa regionale.

Gli arretrati delle pensioni e della indennità di accompagnamento vengono considerati reddito (come indicato nel P.S.A.) e conteggiati ai fini del concorso per le spese di ricovero.

*Sono esclusi dagli interventi economici:*

- i richiedenti il cui reddito, eventualmente sommato alle quote di partecipazione dei parenti obbligati, copre il costo dell'intera retta di ricovero;
- i richiedenti, proprietari di beni immobili oltre l'alloggio abitato e che hanno parenti tenuti agli alimenti.

*Nell'eventualità che l'utente da ricoverare sia solo, senza parenti obbligati per legge agli alimenti e presenti una situazione economica complessiva tale da configurare un rifiuto della domanda di ricovero per possibile solvenza, l'Amministrazione Comunale se ne farà carico nel seguente modo:*

- nei casi in cui l'utente non sia in grado di provvedere da solo alla tutela dei propri interessi, mediante segnalazione alla competente Procura della Repubblica per la nomina di un tutore (richiesta di interdizione o inabilitazione).
- qualora si tratti di persone sole non in condizioni tali da essere dichiarate interdette o inabilite, tuttavia non pienamente in grado di amministrare da sole i propri interessi patrimoniali, è possibile, mediante atto notorio, il conferimento da parte dell'utente di un mandato all'Amministrazione Comunale per l'amministrazione dell'intero patrimonio disponibile, ai fini del pagamento della retta di ricovero e fino all'esaurimento dello stesso.

In ogni caso il Comune interverrà economicamente dal momento in cui le sostanze proprie dell'utente, compreso l'eventuale ricavato dalla vendita di immobili, avranno raggiunto il limite minimo di 10 milioni.

*Se l'interessato vive con il coniuge:* i beni verranno divisi a metà e la parte del ricoverando verrà usata per il pagamento della retta; in presenza di beni immobili, l'abitazione dei coniugi non verrà presa in considerazione; in caso di ulteriori beni immobili non verrà presa in considerazione la richiesta di intervento.

*La partecipazione dei parenti alla spesa viene determinata in base al grado di parentela ed alla situazione economica del nucleo, attraverso una tabella contributiva che viene definita periodicamente dalla Giunta comunale;*

I parenti devono dichiarare la situazione economica presentando certificazione I.S.E.E.

L'eventuale intervento economico comunale sarà dato dalla differenza tra la retta di degenza, la pensione e/o rendita del ricoverato e le quote contributive dei parenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esperire accertamenti catastali e fiscali, per verificare l'effettiva situazione economica e patrimoniale dei ricoverati e dei parenti tenuti a prestare per legge gli alimenti.

L'amministrazione Comunale si riserverà ogni possibile azione di rivalsa sui beni di proprietà del ricoverato, ivi compresi quelli pervenuti durante e dopo il ricovero stesso, fino alla concorrenza dell'effettiva spesa sostenuta dall'Amministrazione Comunale. (art. 63 L.R. 1/86).

## **CAPO IX - CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO**

### **Art. 46 - Destinatari**

Sono destinatari del contributo le persone anziane e inabili non autosufficienti totali o parziali, che necessitano di prestazioni assistenziali private onerose per poter continuare a vivere nel proprio ambiente familiare.

### **Art. 47 - Finalità del contributo**

Il contributo è finalizzato alla copertura, totale o parziale, delle spese sostenute per prestazioni domiciliari di cura svolte da privati, ritenute indispensabili per le necessità della persona assistita, non fruibili attraverso l'intervento dei familiari e dei servizi di assistenza domiciliare pubblici, per complessità, durata o frequenza degli interventi.

Tali prestazioni dovranno essere definite e concordate con il servizio sociale, mediante la stesura di un progetto di intervento.

### **Art. 48 - Determinazione del contributo**

Ai fini della determinazione del contributo, su base mensile, si terrà conto delle seguenti condizioni, debitamente documentate:

- I.S.E.E. della persona che necessita di assistenza;
- I.S.E.E. dei familiari obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile, per la determinazione della quota di spesa a loro carico nei confronti dell'assistito (applicando le quote stabilite dall'Amministrazione Comunale in caso di ricovero);
- spese di mantenimento dell'assistito e spese generali per l'abitazione (affitto e utenze);
- spese relative alle prestazioni di cura fornite da privati.

In base alle variabili delle spese sostenute dall'interessato, dell'I.S.E.E. e delle quote di assistenza a carico dei familiari, vengono determinate dal Servizio sociale entità e durata del contributo.

L'entità del contributo mensile non potrà comunque essere superiore alla somma corrispondente al triplo del minimo vitale.

### **Art. 49 - Verifiche**

Gli interventi previsti dal progetto verranno seguiti e verificati da parte del Servizio Sociale con le modalità ritenute più opportune per ogni caso.

### **Art. 50 - Sospensione del contributo**

Il contributo verrà sospeso nei seguenti casi:

- allorché intervengano fattori che vanifichino gli interventi, quali: ricovero o decesso della persona assistita, modifica delle condizioni economiche dell'interessato o dei suoi familiari;
- qualora si verifichi la non corretta attuazione del programma di intervento, per responsabilità dell'assistito.